

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17660 Anno 2015

Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 04/09/2015

ORDINANZA

sul ricorso 2962-2013 proposto da:

FIRLI PIETRUCCIO FRLPRC44P24L182M, COPPEDE'
NATALINA, elettivamente domiciliati in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato
BARBARA PICCINI, che li rappresenta e difende, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

DIAM DI DE MEO FERRUCCIO & C. SNC;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 5499/2011 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO. ●

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A seguito dell'esame preliminare del ricorso da parte del consigliere designato ex art. 360 bis cod. proc. civ. è stata depositata la seguente relazione:

«La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'impugnazione del lodo arbitrale n. 2261/2006 intercorso tra Pietruccio Firli e Natalina Coppedé da un lato e la s.n.c. DiaM di De Meo Ferruccio con il quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare e condannati gli appellanti Firli e Coppedé alla restituzione dell'importo di € 15.493,71.

In ordine alle censure degli impugnanti la Corte territoriale ha affermato: l'interpretazione della clausola compromissoria conduceva alla conclusione che si trattava di arbitrato rituale da decidersi secondo equità. Tale caratteristica derivava dall'espressa connotazione dell'arbitro come amichevole compositore.

Da tale premessa discendeva l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto, dovendosi, peraltro ritenere irrilevante l'applicazione di norme di diritto da parte degli arbitri, ai fini della mutazione della natura di arbitrato secondo equità stabilita concordemente dalle parti.

I primi due motivi d'impugnazione di conseguenza, in quanto specificamente riguardanti violazioni di norme giuridiche, dovevano ritenersi inammissibili.

Il terzo motivo veniva ritenuto infondato perché la domanda risarcitoria deve ritenersi pacificamente compresa nell'ambito della clausola riguardante "l'interpretazione ed esecuzione del contratto".

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione Firli e Coppedé affidandosi ai seguenti tre motivi :

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. in relazione all'art. 157 cod. proc. civ. per avere la Corte d'Appello deciso sulla base di una norma non applicabile in grado d'appello, in particolare quando le parti come nella specie abbiano chiesto termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità non essendo né riprodotto nel testo del motivo né prodotto ritualmente ex art. 369 cod. proc. civ., né richiamati i riferimenti del verbale d'udienza dal quale avrebbe dovuto rilevarsi la richiesta di termine.

Al contrario dalla copia della sentenza impugnata che contiene nella prima pagina anche il verbale d'udienza non emerge tale richiesta.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 822 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1362 cod. civ., nonché il vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'arbitrato ancorché rituale fosse da decidere

secondo equità, fondando tale valutazione su un'interpretazione meramente letterale della clausola, fondata solo sull'espressione "amichevole compositore" senza considerare il complesso del contenuto di essa e la decisione assunta dall'arbitro, così come le difese incentrate esclusivamente sull'applicazione rigorosa di norme di diritto.

La censura è manifestamente infondata in quanto la Corte non limita affatto l'esame testuale della clausola all'espressione amichevoli compositori, tanto da ritenere rituale l'arbitrato in oggetto proprio alla luce della valutazione complessiva di essa nel contesto del contratto nel quale era iscritta. Peraltro presenta un profilo d'inammissibilità perché non scalfisce la ratio decidendi della sentenza impugnata fondata sull'irrelevanza della decisione secondo le regole di diritto (secondo un orientamento del tutto consolidato: Cass. 13968 del 2011; 18452 del 2012; 16755 del 2013; 23544 del 2013) nulla aggiungendo al rilievo della applicazione delle norme di diritto. Inammissibile è il vizio di motivazione non sviluppato nel corpus del motivo.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1362 cod. civ. in correlazione con l'art. 829 n.4 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile per non avere la Corte d'Appello escluso dall'ambito della clausola la domanda risarcitoria così erroneamente interpretando la reale volontà delle parti. Peraltro secondo le parti ricorrenti l'estensione dell'arbitrato a tale domanda ne confermerebbe la natura giuridica di arbitrato rituale secondo diritto.

La censura appare manifestamente infondata da un lato perché confonde l'estensione del contenuto della clausola compromissoria, irrilevante ai fini della qualificazione dell'arbitrato, con la natura giuridica del medesimo, dall'altro perché contrasta con il seguente consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte: la clausola compromissoria relativa alle controversie sull'interpretazione, la conclusione e la risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, la quale, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte (Cass. 15068 del 2012).

Pertanto ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto».

Rilevato che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata. Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della mancata costituzione delle parti intimare.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2015. ,

